

**COMUNE DI MONTAGNAREALE**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 5 /2010 DEL  
 REGISTRO**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la domanda in data 01/12/2009 presentata da Fonti Massimo nato a Patti il 23/12/1974 ed ivi residente in via Sicilia 12/A, C.F. FNT MSM 74T23 G377B - Celibe.

registrata il 01/12/2009 al Prot. generale n. 6997 con la quale viene chiesta Concessione Edilizia in Sanatoria art. 13 legge 47/85, per regolarizzare le difformità eseguite a seguito realizzazione di un fabbricato in c.a. ad un piano f.t. più seminterrato, previa demolizione dell'esistente, sito nel Comune di Montagnareale (ME)

sull'area / immobile distinto in Catasto fabbricati /terreni del Comune al foglio n. 5 particelle n. 80-81-82 superficie complessiva di mq. - poste in Montagnareale c.da Giardinazzo;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data 14/01/2010 prot. n° 53/U.C.I.P. \_\_\_\_\_;

Vista l'attestazione rilasciata dal direttore dell'U.T.C. del Comune di Patti in data 02/09/09 con la quale si attesta:- che il tratto di strada, ricadente nel territorio di questo Comune in zona Fontanarame evidenziato nello stralcio di P.R.G. allegato all'attestazione, risulta di proprietà privata ed è aperto a libero transito da tempo indeterminato, così come accertato dal Comando di Polizia Municipale in data 18.08.09;

Visto il parere dell'Ufficio tecnico Comunale in data 02/02/2010 \_\_\_\_\_;

Visto il nulla osta della Soprintendenza Beni Cult. Amb.di Messina serv Beni Paes. Nat.li e Natura.ci ed Urba.ci prot.n°1439/10 del 5/5/2010, ai sensi art.167 D.L. n° 42/04, a condizione Che la pavimentazione del terrazzo di copertura,del balcone, della scala esterna, sia finita con elementi in cotto del tipo siciliano;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17/08/1942, n.1150, e la legge 6/08/1967, n°765;

Viste le leggi 28 gennaio 1977, n. 10; 28/02/1985,n°47 e ss. mm. ii.;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R.19 marzo 1956,n.303 nonché tutte le ss.mm.ii;

Viste le leggi regionali 31.3.72, n°19;26.5.73,n°21;27/12/78,n.71;10.8.85,n°37 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole a condizione, n. 5 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 02/02/2010;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

Vista l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 18 della legge 2.2.1974, n. 64, n° Protocollo informatico n° 12045 del 24/04/2007;

Preso atto che:

- Il richiedente ha il necessario titolo per aver diritto alla concessione come risulta dall'atto di vendita redatto dal dott. Silverio Magno, Notaio in Messina, in data 12/09/2001, Rep. n° 13330 Racc. n° 2719;

## **DISPONE**

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

Al Signor Fonti Massimo nato il 23/12/1974 e residente in Patti via Sicilia 12/A è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti di terzi, ai sensi dell'art 13 L. 47/85 la sanatoria per regolarizzare le difformità eseguite a seguito realizzazione di un fabbricato in c.a. ad un piano f.t. più seminterrato, previa demolizione dell'esistente, e completamento dello stesso, sito nel Comune di Montagnareale (ME);

secondo il progetto costituito di n. 4 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

#### **A) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO**

Trattandosi di capo previsto dall'art. 9, 1 comma lettera -), dalla legge 28.1.1977, n° 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione sotto la lettera -) la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_;

#### **A) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON VERSAMENTO DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5,9,1 comma, lettera b); 9,2 comma;10 della legge 28.1.1977, n°10 è determinato nella misura di euro 440,30 (diconsi euro quattrocentoquaranta/30)

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinata in € 495,14(diconsi euro quattrocentonovantacinque/14)

Tale somme per € 440,30 ed € 495,14= 935,44 risultano versate presso la Tesoreria Comunale tramite bollettini di C/C postale n° 11091980 n° 37/091 0128 VCY 0308 del 07/06/2010 pari ad € 440,30 e n° 37/091 0129 VCY 0309 del 07/06/2010 pari ad € 495,14, la superiore somma totale di € 935,44 viene corrisposta ai sensi art.13 comma 3 a titolo di oblazione calcolata in misura semplice e sulla parte di opere in sanatoria stante la gratuità della concessione originaria.

#### **C) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5,9,1 comma;10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di €. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_), e a cedere al Comune entro il \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ le relative aree, nonché mq. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto ( Tavola n. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ ) e che vengono complessivamente valutati in €. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_)

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di €. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )  
a mezzo di polizza fidejussoria del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

La somma di €. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (7) dicono euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )  
è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è determinata in €. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )  
e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n. 10.

### **Art. 3 - Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

-i lavori siano eseguiti così come previsti per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

-che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche e altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche e ed altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e il cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e il cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le ditte) esecutrici dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentiti.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186, per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

#### **Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori**

I lavori di completamento potranno essere ripresi sin dalla data di scadenza della pubblicazione se con esito positivo e non oltre un anno dalla stessa data e debbono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro e non oltre i termini di scadenza della precedente concessione differita del periodo di sospensione di mesi 31.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

#### **Art. 5 - Caratteristiche della concessione**

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi all'immobile esistente o realizzando

#### **Art. 6 - Prescrizioni speciali**

L'inizio dei lavori, qualora a seguito delle difformità eseguite sul fabbricato si registrano modificazioni o variazioni di quelli già autorizzati, è condizionato: -All'autorizzazione in variante dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi della legge 02/02/1974, n° 64 e legge 05/11/1971, n° 1086, art.32 Leg. Reg.19/05/2003 n° 7, qualora i calcoli strutturali del fabbricato approvati, a seguito delle difformità eseguite sul fabbricato subiscano variazioni; -Al deposito presso il Comune di relazione in variate che attestino la rispondenza dei materiali usati alle prescrizioni della legge 9/1/1991, n°10 e normativa di cui al D.P.R. 28/8/1997 e Dec. Leg. 19/8/005 n° 192 e ss. mm. ii.; -All'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Lavoro e della Previdenza sociale 24/10/07 n° 279 riguardante la regolarità contributiva "DURC" dell'impresa esecutrice dei lavori; delle norme di cui al decreto 22/01/2008 n° 37 riguardante installazione impianti all'interno degli edifici; delle norme di cui D. Leg. 9/4/08 n° 81 riguardante norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; delle norme di cui al D. Leg. Del 16/01/08 n° 4 riguardante norme in materia ambiente.

Viene confermata mq. 65,00 di l'area a parcheggio antistante al fabbricato oggetto di nuova costruzione e ricadente sulla particella n° 82 del foglio n°5 che la ditta ha già vincolato con concessione originaria.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Montagnareale, addì 16.06.2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to (geom. Paolo Adornetto)

**Bollo**

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addi \_\_\_\_\_

**IL CONCESSIONARIO**

\_\_\_\_\_